

## VERBALE D'ACCORDO

In data 20 novembre 2023 si sono incontrati, in videoconferenza:

- **La Società SYNT S.r.l.**, rappresentata dall'Amministratore Unico Ing. Agostino Nicola Silipo e dal Responsabile risorse umane dott.ssa Sarah Nuzzo;
- **Le segreterie Nazionali e Territoriali** della SLC – CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM – UIL, UGL – Telecomunicazioni;

Al fine di espletare le procedure di cambio appalto, in ossequio all'art. 1, comma 10, della Legge n. 11 del 2016 e all'art. 53 bis di cui all'Accordo di rinnovo del CCNL TLC siglato il 12.11.2020

### **Premesso che**

- a) la società SYNT S.r.l. è aggiudicataria della gara d'appalto relativa alla gestione del contratto di fornitura dei Servizi di 'Quality Management - Quality Call' per i clienti di Enel Energia S.p.A. (di seguito "il Servizio"), attualmente gestiti dalla TECH&COM S.a.r.l. (fornitore uscente) presso la sede di Rende (CS);
- b) la società SYNT s.r.l. in data 8 novembre u.s., a mezzo pec, comunicava alle OO.SS. ed a TECH&COM S.r.l. la propria disponibilità ad applicare la clausola sociale di cui all'art. 53 bis del CCNL TLC vigente. Per tramite della medesima comunicazione chiedeva lista perimetro occupazionale avente diritto al cambio d'appalto, in ossequio all'art. 1, comma 10, della Legge n. 11 del 2016 e all'art. 53 bis di cui all'Accordo di rinnovo del CCNL TLC siglato il 12.11.2020;
- c) la Società TECH&COM S.a.r.l. in data 10 novembre u.s., comunicava a mezzo pec, alle OO.SS. ed alla SYNT S.r.l. la consistenza numerica ed i relativi dati del profilo contrattuale del personale interessato ed in forza sulla commessa in via continuativa ed esclusiva da almeno 6 (sei) mesi;
- d) la società SYNT s.r.l. in data 10 novembre u.s, a mezzo pec, proponeva alle OO.SS. ed a TECH&COM S.a.r.l., la data del 20 novembre c.a. ore 09,30 al fine di dare l'avvio all'esperimento congiunto ai sensi dell'art. 53-bis CCNL Telecomunicazioni, in modalità video conferenza; altresì, in medesima comunicazione anticipava la data di assunzione del perimetro occupazionale avente diritto, informando i destinatari che la stessa è prevista per il 1 dicembre 2023;
- e) la società SYNT s.r.l. in data 14 novembre u.s, a mezzo mail, richiedeva all'Uscente l'implementazione dei dati anagrafici e contrattuali indispensabili per l'espletamento della procedura di cambio appalto ai sensi della contrattazione collettiva vigente, avendone riscontro a mezzo mail dalla TECH&COM S.a.r.l., in data 15/11/23;
- f) La Società TECH&COM S.a.r.l., seppur regolarmente invitata a presenziare alla consultazione sindacale odierna è risultata assente alla stessa;
- g) la SYNT S.r.l., al fine di implementare il nuovo modello di gestione del Servizio, gestirà l'attività in discontinuità introducendo i propri processi tecnologici e gestionali;
- h) la SYNT S.r.l., subentrerà, il giorno **1° dicembre 2023** alla TECH&COM S.a.r.l. nell'erogazione del Servizio a favore del committente Enel Energia S.p.A.;
- i) la SYNT S.r.l., in coerenza del proprio piano industriale, entro il 01/12/2023, aprirà un'unità produttiva entro i 15 km dall'attuale sito di erogazione dei medesimi servizi di contact center, anche a favore della Committente, così come previsto nel capitolato di gara, oggetto del presente accordo;
- j) con il presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto che la fattispecie è quella di applicazione della clausola sociale in relazione al cambio appalto e pertanto per il passaggio dei lavoratori di cui all'appalto in oggetto non troverà applicazione la normativa di cui all'art. 2112 c.c.

**Le Parti alla luce di quanto sopra premesso (che costituisce parte integrante dell'accordo) e dopo ampio approfondimento, hanno convenuto quanto segue:**

**1. PERIMETRO PERSONALE OPERATIVO COMPLESSIVO ED AVENTE DIRITTO ALL'ASSUNZIONE:**

La SYNT S.r.l., all'esito delle verifiche effettuate finalizzate alla verifica della documentazione probante i requisiti di continuità ed esclusività previsti dalla Clausola Sociale, si dichiara disponibile ad assumere ex novo, **n. 38** lavoratori attualmente addetti alla sede di Rende (CS) con mansione di "Addetto Customer Care/Addetto Informazioni Telefoniche" aventi diritto all'assunzione in quanto impiegati in via continuativa ed esclusiva da almeno 6 (sei) mesi sul Servizio, attualmente alle dipendenze di TECH&COM S.a.r.l. riportati nell'elenco allegato (All.1) formante parte integrante del presente accordo. L'assunzione dei suddetti lavoratori rientranti nell'elenco sopra citato avverrà senza periodo di prova, mantenendone le mansioni operative, il livello di inquadramento posseduto, l'orario contrattuale e le condizioni economiche (ivi compresi eventuali scatti di anzianità imputati come voce di superminimo, previa armonizzazione degli stessi) e normative di cui al CCNL TLC. La sede operativa Aziendale nella quale i predetti operatori presteranno la loro attività sarà entro i 15 km dall'attuale sito di erogazione dei medesimi servizi di contact center, così come previsto nel capitolato di gara; non appena definita la stessa, la subentrante comunicherà i riferimenti alle OO.SS firmatarie del presente accordo.

**2. PERIMETRO PERSONALE OPERATIVO COMPLESSIVO ED AVENTE DIRITTO ALL'ASSUNZIONE CON MANSIONI DI TEAM LEADER**

La SYNT S.r.l., si dichiara disponibile ad assumere *ex novo*, **n. 3** lavoratori impiegati con ultima mansione di "Team Leader" in via continuativa ed esclusiva da almeno 6 (sei) mesi sul Servizio, attualmente alle dipendenze di TEC&COM S.a.r.l., riportati nell'elenco allegato (All. 1) senza periodo di prova, mantenendo livelli, orario contrattuale e condizioni economiche (ivi compresi eventuali scatti di anzianità imputati come voce di superminimo, previa armonizzazione degli stessi) con applicazione del CCNL TLC. In relazione a tali lavoratori la SYNT S.r.l., dopo aver effettuato una specifica analisi delle necessità di personale di coordinamento operativo confacente al modello organizzativo e gestionale Aziendale, si rende disponibile a confermare le mansioni di Team Leader pur riservandosi, all'esito di un colloquio individuale e di un assessment effettuato da personale specializzato, ad adibire le risorse ad attività operative entro 90 (novanta) giorni dall'assunzione.

**3. TEMPI DI PASSAGGIO**

I lavoratori di cui ai precedenti punti 1) e 2), riportati nell'elenco allegato (All. 1), saranno assunti ex novo dalla SYNT S.r.l., a far data **dal 1° dicembre 2023**.

**4. MODALITÀ E CONDIZIONI DI PASSAGGIO**

4.1. Fermo quanto sopra e fermo il carattere novativo nella costituzione dei rapporti di lavoro di cui al presente verbale, SYNT S.r.l. chiede l'esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà in relazione al pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze di TECH&COM S.a.r.l. con riferimento anche ai diritti economici e normativi maturati dai lavoratori di cui ai punti 1) e 2): ivi comprese tutte le conseguenze giuridiche derivanti da contenziosi istaurati e/o instaurabili dai lavoratori nei confronti del precedente datore di lavoro afferenti a fatti e/o condizioni di lavoro che abbiano determinato rivendicazioni dedotte e/o deducibili nei confronti di quest'ultimo.

4.2. Al riguardo si conviene che le assunzioni dei lavoratori saranno eseguite da parte di SYNT S.r.l. in sede protetta con verbale di conciliazione sindacale contestuale alla firma del contratto di assunzione.

4.3. Le assunzioni ex novo, avverranno con il mantenimento dell'anzianità convenzionale del rapporto di lavoro precedentemente all'assunzione in SYNT S.r.l. alla specifica finalità della maturazione degli scatti di

anzianità e degli altri istituti espressamente previsti dalla Legge, compresa, per gli assunti ante 7 marzo 2015, la disciplina in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. Resta inteso che la somma tra gli scatti maturati in TECH&COM S.a.r.l. e quelli maturandi in SYNT S.r.l. non potrà superare il numero massimo di n.7 così come previsto dal CCNL TLC. Si precisa che chi avrà maturato alla data di assunzione numero massimo di scatti, previsti dalla normativa e dal CCNL di settore, non maturerà alcun ulteriore scatto in SYNT S.r.l.

4.4. In relazione ad eventuali assenti per malattia, infortunio e maternità o comunque cause sospensive del rapporto di lavoro che comportino il mantenimento del posto di lavoro di cui all'elenco allegato 1, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e il lavoratore verrà assunto dall'azienda subentrante al termine dell'evento sospensivo. Pertanto, nel periodo intercorrente tra la data di cessazione della causa sospensiva e la data convenuta ai sensi del presente accordo, il lavoratore rimarrà alle dipendenze della Società uscente.

4.5. Al fine di rispettare i tempi previsti dal presente Accordo per il passaggio dei lavoratori, l'Azienda SYNT S.r.l. invierà, nel rispetto del calendario concordato con le OO.SS. territoriali, tramite e-mail ai lavoratori di cui ai punti 1) e 2) la convocazione per sottoscrivere il contratto di lavoro nonché la contestuale conciliazione di cui al seguente punto.

4.6. Al fine di agevolare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze la Società SYNT, auspica, fatte salve le specifiche del punto 4.4 che la società TECH&COM S.a.r.l., si renda disponibile a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro di tutti i lavoratori di cui all'elenco allegato (1), con effetto dal 30 novembre 2023 (ultimo giorno di lavoro in TECH&COM S.a.r.l.), nell'ambito di una conciliazione transattiva ex art. 2113, comma 4°, c.c., con esonero reciproco degli obblighi di preavviso e della corresponsione della relativa indennità sostitutiva previsti dal C.C.N.L. TLC liquidando tutte le spettanze di fine rapporto.

4.7. Le assunzioni da parte di SYNT S.r.l. saranno comunque subordinate all'esibizione da parte dei lavoratori di idonea documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro con il Fornitore uscente, con efficacia a far data dal 30 novembre 2023 (ultimo giorno di lavoro in TECH&COM S.a.r.l.).

## **5. LIBERATORIA**

Relativamente al costituendo rapporto di lavoro con SYNT S.r.l. si specifica che i lavoratori assunti da SYNT S.r.l., contestualmente alla sottoscrizione della lettera d'assunzione, sottoscriveranno un verbale di conciliazione individuale ex artt. 410 e 411 c.p.c. con il quale i lavoratori, accettando le condizioni contrattuali sopra espresse, rinunciano espressamente ad ogni azione nei confronti di SYNT S.r.l. direttamente e/o indirettamente connessa al pregresso rapporto con TECH&COM S.a.r.l., alla sua risoluzione, nonché alla decorrenza dell'autonomo e distinto rapporto di lavoro costituito con SYNT S.r.l.

Le Parti, confermano che la discussione si è svolta con modalità in remoto, compreso l'inoltro e lo scambio di documenti.

Letto, approvato, confermato e validato telematicamente.

**SYNT S.r.l.**

Ing. Agostino Nicola Silipo – Amministratore Unico

Dott.ssa Sarah Nuzzo – Direttore HR

**SLC – CGIL FISTEL – CISL UILCOM – UIL UGL – Telecomunicazioni**

Segreterie Nazionali e Territoriali